



Ric. n. 650/1996

Sent. n. 3011/07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione,

con l'intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti                      Presidente

Rita De Piero                        Consigliere

Ezio Fedullo                        Primo referendario, estensore

Avviso di Deposito del a norma dell'art. 55 della L. 27 aprile 1982 n. 186 Il Direttore di Sezione
---

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

sul ricorso n. 650/1996, proposto dalla Ditta Sorelle Zanetti Maria Teresa e Luisa s.n.c. (già s.d.f.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Elisa Fichera e Giovanni Battista Maggiolo, con domicilio eletto in Venezia, S. Marco n. 3481, presso lo studio del secondo;

contro

il Comune di Verona, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per l'annullamento del provvedimento n. 115035 P.G. del 27.11.1995, con il quale è stata respinta la richiesta di trasferimento dell'esercizio di parrucchiera, nonché del regolamento per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiera per uomo e donna, e mestieri affini, adottato con deliberazione consiliare n. 114 del 20.12.1972, limitatamente agli artt. 32 e 32 *bis*.

Visto il ricorso con i relativi allegati;  
viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente;  
visti gli atti tutti di causa;  
uditi nella pubblica udienza del 5 luglio 2007 - relatore il Dott. Ezio Fedullo - l'avv. G.B. Maggiolo per la parte ricorrente;  
ritenuto in fatto e considerato in diritto:

### **FATTO e DIRITTO**

E' impugnato, con il ricorso in esame, il provvedimento con il quale il Comune intimato ha disposto la reiezione della domanda proposta dalla ditta ricorrente e finalizzata ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio di parrucchiera per donna dalla sede di via Rosa Norando n. 26 a quella di via S. Nazaro n. 14 del Comune di Verona: diniego fondato sul mancato rispetto delle distanze minime regolamentari (mt. 180) dal più vicino esercizio di parrucchiera.

Le censure formulate tendono essenzialmente ad evidenziare che la distanza *de qua* è stata misurata in linea d'aria e non, come sarebbe stato corretto, seguendo il più breve percorso pedonale.

Tanto premesso, deve rilevarsi l'improcedibilità del gravame.

Infatti, ai sensi dell'art. 10, comma 2, d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dalla legge di conversione n. 2 aprile 2007, n. 40, "le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente ai

sensi della normativa vigente, e *non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività*, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale”.

La disposizione in discorso, eliminando l'ostacolo al trasferimento dell'esercizio di cui è titolare la società ricorrente derivante dall'esigenza di rispettare una distanza minima dai preesistenti esercizi affini, non può che determinare il venir meno di ogni suo interesse all'accoglimento del gravame.

Deve invero osservarsi, in primo luogo, che una volta cessata (per effetto della presente sentenza) l'efficacia della misura cautelare accordata dal Tribunale con l'ordinanza n. 441/1996, così come dei conseguenti provvedimenti attuativi adottati dal Comune intimato, è preciso dovere di quest'ultimo provvedere *ex novo* sull'originaria istanza di trasferimento presentata dalla parte ricorrente sulla scorta del mutato quadro legislativo di riferimento.

Orbene, deve ritenersi precluso all'amministrazione, nel fare ciò, opporre alla parte ricorrente le previgenti norme (anche di carattere regolamentare) prescrittive l'esigenza di rispettare, nel trasferimento dell'esercizio *de quo*, una distanza minima dalle preesistenti attività appartenenti alla medesima tipologia commerciale, essendo state queste travolte dalla descritta innovazione legislativa.

Né alcun residuo interesse della parte ricorrente all'accoglimento del gravame potrebbe discendere dalla possibilità di proporre

eventuali domande risarcitorie, atteso che la già evidenziata concessione della misura cautelare, impedendo al provvedimento impugnato di produrre i suoi effetti lesivi, costituisce un fattore ostativo alla configurabilità di profili pregiudizievoli suscettibili di ristoro patrimoniale.

Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato improcedibile.

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 5 luglio 2007.

Il Presidente

l’Estensore

Il Segretario

**SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**il.....n.....**

**(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)**

**Il Direttore della Terza Sezione**